



*Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca*



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

**INTESA ISTITUTIVA DEL REGISTRO NAZIONALE
PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(articolo 1, comma 41, legge 13 luglio 2015, n. 107)**

tra

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
con sede in Viale Trastevere n. 76/A, 00153 Roma, rappresentato dal Ministro On.le Stefania Giannini
(di seguito denominato MIUR)

e

UNIONCAMERE
Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con sede in Piazza
Sallustiana, 21 00187 Roma, rappresentata dal Presidente Avv. Ivano Lo Bello
(di seguito denominato UNIONCAMERE)

di seguito denominate le parti

PREMESSO CHE

- l'elevato tasso di disoccupazione, specialmente giovanile, determina una perdita di capitale umano, di competenze e di motivazione che indebolisce il potenziale di crescita dell'economia; nonostante gli elevati tassi di disoccupazione giovanile, il *mismatching* tra domanda e offerta di lavoro rappresenta per l'Italia un serio problema che evidenzia il progressivo disallineamento tra fabbisogni espressi dalle imprese e offerta formativa del sistema educativo di istruzione e formazione;
- è ormai indispensabile adottare, a vari livelli e nel rispetto delle funzioni e dell'autonomia delle parti, strategie e azioni di tipo intersettoriale, sia nazionale sia locale, mirate a coinvolgere i giovani nei processi economici e sociali e volte a garantirne una maggiore occupabilità;
- l'alternanza scuola lavoro e l'apprendistato nelle due tipologie per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e di alta formazione e di ricerca (di seguito denominato apprendistato di primo e terzo livello), disciplinate rispettivamente dagli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono modalità educative e formative che rappresentano una opportunità sia per i giovani che per le imprese e gli enti pubblici e privati, in quanto finalizzate a promuovere la conoscenza più diretta del mondo del lavoro e a favorire lo sviluppo delle competenze trasversali nei giovani, particolarmente richieste in ambiente lavorativo;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicata sulla G.U. n.162 del 15 luglio 2015, introduce l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola – lavoro per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di 400 ore negli istituti tecnici e negli istituti professionali e di 200 ore nei licei;
- in base al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di riordino delle tipologie contrattuali, e al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, entrambi emanati ai sensi della legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché all'accordo sancito in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale", ai fini del progetto sperimentale il programma prevede periodi di applicazione pratica (con gli strumenti dell'apprendistato, dell'alternanza scuola lavoro e dell'impresa formativa simulata) non inferiori al 40 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno e in caso di alternanza scuola lavoro o impresa simulata il periodo di applicazione pratica non potrà essere inferiore a 400 ore annue;

VISTO

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" (CAD), così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
- in particolare, l'art. 50 del suddetto decreto legislativo 82/2005 il quale prevede che "*Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive*";
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*";
- la legge 107/2015, all'articolo 1, comma 41, prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, disponendo che "*Il registro è istituito d'intesa con il Ministero*

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico”;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare l'articolo 32 che disciplina gli incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- il decreto ministeriale del 22 giugno 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.162 del 15 luglio 2015 - Supplemento Ordinario n. 40, contenente, ad integrazione del decreto ministeriale 18 ottobre 2013, l'approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico;
- l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul progetto sperimentale recante “*Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale*”, del 24 settembre 2015, repertorio atti n. 158/CSR;
- le “*Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni*”, formulate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nel luglio 2013, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005, tutt'ora vigenti;
- il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 con il quale l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'art. 58 del CAD, da parte dell'AGID, ha definito le “*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*”;
- che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominato MISE) con nota prot. 24588 del 4 novembre 2016 ha espresso parere positivo sul testo della presente intesa ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominato MLPS) con nota prot. 15987 del 26 ottobre 2016 ha espresso il parere positivo con i rilievi che si ritiene di poter accogliere nel testo della presente intesa;

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, le Camere di commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché - fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle Regioni, e agli Enti locali - funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. In particolare, svolgono, tra le altre, funzioni e compiti relativi alla tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della suddetta legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge.
- UNIONCAMERE è un ente pubblico che cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate e, anche per queste finalità, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.
- Il MIUR ha competenze in materia di definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione, di organizzazione generale dell'istruzione scolastica, di ordinamenti, di curricula e programmi scolastici, di definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di assetto complessivo dell'intero sistema educativo di istruzione e formazione.

- Il MISE svolge attività normative, amministrative e di vigilanza sul sistema camerale. In particolare, tra le altre funzioni di interesse:
 - cura la vigilanza sulla tenuta del registro delle imprese, del repertorio delle notizie economiche ed amministrative e degli altri registri attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
 - svolge le attività legate alla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, relativamente a regolamenti, provvedimenti di carattere generale e circolari.
- Il MLPS ha competenze in materia di orientamento e formazione professionale, di gestione delle reti dei servizi per l'impiego, di politiche attive, di rapporti di lavoro e di apprendistato.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Istituzione del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, finalità e decorrenza

1. La presente intesa istituisce il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015 di seguito denominato Registro, al fine di favorire l'individuazione, da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili degli enti formativi, delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro e di apprendistato di primo e terzo livello, nonché la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di potenziare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.
2. Il Registro è istituito presso le Camere di commercio, sentiti il MLPS e il MISE e decorre dall'anno scolastico 2016/2017.
3. Il Registro diventa operativo dopo trenta giorni dalla stipula della presente intesa.

Articolo 2

Composizione e funzioni del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 107/2015, il Registro si articola nelle seguenti componenti:
 - a. un'area, aperta e consultabile gratuitamente, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato.
Per ciascuna impresa o ente il Registro riporta le seguenti informazioni:
 - numero massimo degli studenti ammissibili;
 - periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza scuola lavoro o di apprendistato;
 - b. una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola lavoro e l'apprendistato; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza o di apprendistato.
2. Il Registro contiene i dati anagrafici identificativi dei soggetti che forniscono percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato e facilita l'accesso alle informazioni permettendo una più approfondita conoscenza delle strutture ospitanti, al fine di agevolare l'incontro tra le imprese e gli enti, pubblici e privati e le istituzioni scolastiche.

3. Il dirigente scolastico o il responsabile dell'istituzione formativa che accede al Registro individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato, per la successiva stipula di apposite convenzioni o contratti, anche finalizzati a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente.
4. Entro trenta giorni dalla stipula della presente intesa sono predisposte dalle Camere di commercio italiane, d'intesa con la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e con UNIONCAMERE, sentita la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del MLPS e la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MISE, nel rispetto della normativa inerente il trattamento dei dati personali, le istruzioni per definire:
 - le modalità di iscrizione nell'area aperta e nella sezione speciale del Registro da parte delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato;
 - le modalità di accesso all'area aperta e consultabile gratuitamente, da parte di tutti i soggetti che ne abbiano interesse.
5. Con le stesse modalità indicate al comma 4 del presente articolo saranno apportate le eventuali modifiche alle suddette istruzioni.

Articolo 3

Impegni delle Parti

1. Le parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia, con la presente intesa favoriscono la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema camerale, il sistema educativo di istruzione e formazione e il mondo del lavoro, al fine di:
 - valorizzare il Registro come strumento di trasparenza, pubblicità e di programmazione delle politiche e degli interventi mirati alla maggiore diffusione dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato e il raccordo tra scuola e mondo del lavoro;
 - individuare e condividere ulteriori informazioni da raccogliere e inserire nel Registro rispetto a quelle contenute nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. Tale possibilità, che potrà riguardare sia le imprese che gli enti pubblici e privati, ha come obiettivo ultimo quello di facilitare il monitoraggio, la conoscenza delle attività, il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, anche attraverso l'utilizzo e la messa a sistema di altre banche dati a disposizione delle parti.
2. In particolare, le parti si impegnano a:
 - a. predisporre analisi sulle caratteristiche economico-produttive e sui fabbisogni occupazionali dei territori al fine di facilitare la programmazione delle attività previste dalla presente intesa;
 - b. predisporre analisi aggregate sulle imprese e sugli enti pubblici e privati che si rendono disponibili ad effettuare percorsi di alternanza scuola lavoro e apprendistato;
 - c. rendere disponibili i riferimenti delle scuole per tipologia di percorso formativo e territorio, così da facilitare i contatti tra Camere di commercio, imprese, enti pubblici e privati e mondo dell'istruzione e della formazione;
 - d. rendere disponibili altri studi e analisi sull'alternanza, sull'apprendistato, sui tirocini, sugli sbocchi professionali degli studenti che possono arricchire e facilitare le attività di programmazione previste dalla presente intesa;
 - e. collaborare all'organizzazione di incontri e laboratori per studenti e docenti sul rapporto tra i giovani e l'economia, favorendo la conoscenza degli strumenti in essere per garantire la certezza e la trasparenza degli assetti giuridici, economici e finanziari delle imprese e degli enti;

- f. promuovere, ciascuno nell'ambito della propria autonomia e negli ambiti di rispettiva competenza, iniziative volte a favorire la diffusione del Registro, delle iniziative di alternanza scuola lavoro e di apprendistato e, in generale, azioni volte a facilitare il raccordo tra scuola, impresa ed enti per l'occupabilità dei giovani.

Articolo 4

Integrazione tra i sistemi informativi delle Parti

1. Le informazioni presenti nel Registro sono rese disponibili alle Parti dal sistema informativo delle Camere di commercio, assicurando la massima accessibilità per via telematica, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione secondo le norme del CAD richiamate in premessa.

Articolo 5

Gestione e organizzazione

1. Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dalla presente intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un Comitato paritetico, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato, composto da quattro componenti nominati dalle parti firmatarie dell'intesa, nel numero di due per ciascuna parte, avrà il compito specifico di approfondire le molteplici tematiche legate alla promozione del Registro come strumento di trasparenza e di collaborazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e quello delle imprese e degli enti. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato un rappresentante del MLPS e un rappresentante del MISE. Alle riunioni in cui sono discusse questioni concernenti l'apprendistato il rappresentante del MLPS partecipa in qualità di componente con diritto di voto.
3. Il Comitato curerà l'attuazione della presente intesa ed in particolare:
 - il più efficace funzionamento del Registro;
 - la verifica circa i requisiti di accesso ad eventuali agevolazioni, contributi e forme di premialità a favore delle imprese e degli enti pubblici e privati iscritti nel Registro;
 - il monitoraggio degli aspetti economici connessi all'iscrizione delle imprese e degli altri enti nel Registro;
 - il supporto tecnico per l'aggiornamento delle istruzioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 della presente intesa.
4. Tutte le comunicazioni relative all'attuazione della presente intesa dovranno essere inviate alle parti firmatarie della stessa.

Articolo 6

Comunicazione

1. Le parti si impegnano a dare massima diffusione alla presente intesa presso le Camere di commercio e le loro Unioni regionali, gli Uffici Scolastici Regionali, le Associazioni territoriali di settore, le imprese e gli altri enti pubblici e privati, con l'obiettivo di diffondere e implementare l'iniziativa, favorire la stipula di Protocolli d'intesa a livello territoriale e promuovere forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche e formative, le Camere di commercio e loro Unioni regionali, le imprese e gli altri enti attraverso la stipula di convenzioni.


Articolo 7

Durata

1. L'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
2. Alla fine del triennio le parti valuteranno le attività realizzate, i risultati raggiunti e le modalità di prosecuzione nella collaborazione per il raggiungimento delle finalità previste dall'intesa. L'accordo potrà essere disdetto previa comunicazione scritta di una delle parti da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Dalla presente intesa non derivano oneri aggiuntivi per le parti.

Roma, 12 dicembre 2016

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

On.le Stefania GIANNINI


Il Presidente di
UNIONCAMERE

Avv. Ivanoe LO BELLO
